

**SCHEMA APPLICATIVO
DELLE PRINCIPALI SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO (*)**

Riferimenti normativi	Causale violazioni	Importo sanzioni minima/massima (**)	Autorità competente per la riscossione e per l'ingiunzione di pagamento
Art. 20, comma 1 L.P. 8.5.2000 n.4	Esercitare il commercio: - senza possedere la prescritta autorizzazione; - senza aver inviato o presentato la prescritta comunicazione; - senza possedere i requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n.114 (Nota 1)	Euro: da 2.582 a 15.493 (Lire: da 5.000.000 a 30.000.000) p.m.r. 5.164 Euro Sanzioni accessorie (obbligatorie): - chiusura esercizio - confisca merce/attrezzatura (ambulanti)	Comune territorialmente competente (sede dell'esercizio/ sede dell'attività svolta)
Art. 20, comma 3 L.P. 8.5.2000 n.4	Vendere merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l'autorizzazione o dichiarato nella comunicazione Nota 2)	Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro	Comune territorialmente competente (sede dell'esercizio/ sede dell'attività svolta)
Art. 20, comma 4 L.P. 8.5.2000 n.4	Esercitare il commercio su aree pubbliche (ambulante) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (Nota 3)	Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro	Comune sede dell'attività svolta
Art. 20, comma 4 L.P. 8.5.2000 n.4	Esercitare il commercio su aree pubbliche (ambulante) violando le limitazioni/ divieti imposti dal Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della L.P. 8.5.2000, n.4 (Nota 4)	Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro	Comune sede dell'attività svolta
Art. 20, comma 4 L.P. 8.5.2000 n.4	Esercitare il commercio su aree pubbliche (ambulante) senza il permesso previsto dall'articolo 14, comma 5 della L.P. 8.5.2000, n.4 (Nota 5)	Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro	Comune sede dell'attività svolta

<p>Art. 20, comma 5 L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Violare i limiti all'orario di svolgimento dell'attività commerciale stabiliti dal Comune ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, commi 1 o 2, o dell'articolo 16, comma 1 della L.P. 8.5.2000, n.4</p> <p>(Nota 6)</p>	<p>Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro</p>	<p>Comune territorialmente competente (sede dell'esercizio/ sede dell'attività svolta)</p>
<p>Art. 20, comma 5 L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Violare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 10, comma 5 della L.P. 8.5.2000, n.4 o l'obbligo di sospensione domenicale/festiva dell'attività stabilito dal Comune ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L.P. 8.5.2000, n.4</p> <p>(Nota 7)</p>	<p>Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro</p>	<p>Comune territorialmente competente (sede dell'esercizio/ sede dell'attività svolta)</p>
<p>Art. 20, comma 5 L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Violare l'obbligo della chiusura infrasettimanale obbligatoria stabilito dal Comune ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della L.P. 8.5.2000, n.4</p> <p>(Nota 8)</p>	<p>Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro</p>	<p>Comune territorialmente competente (sede dell'esercizio/ sede dell'attività svolta)</p>
<p>Art. 20, comma 6 L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Omettere di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione</p> <p>(Nota 9)</p>	<p>Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro</p>	<p>Comune sede dell'esercizio</p>
<p>Art. 20, comma 6 L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Aprire, ampliare o trasferire un esercizio di vicinato, o avviare un'attività commerciale costituente una forma speciale di vendita, pur avendo presentato o inviato la comunicazione al Comune, ma prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione o invio della comunicazione</p> <p>(Nota 10)</p>	<p>Euro: da 516 a 1.549 (Lire: da 1.000.000 a 3.000.000) p.m.r. 516,33 Euro</p>	<p>Comune sede dell'esercizio</p>

<p>Art. 22</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4 e Art. 22, comma 3</p> <p>D. LGS. 114/1998</p>	<p>Omettere l'indicazione del prezzo dei prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o nelle immediate vicinanze dell'esercizio o sulle aree pubbliche o sui banchi di vendita, violando l'articolo 22 della L.P. 4/2000</p> <p>(Nota 11)</p>	<p>Euro: da 516 a 3.098</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 6.000.000)</p> <p>♦ p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Comune (sede dell'esercizio/ sede dell'attività svolta)</p>
<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Inviare o presentare al Comune comunicazioni o domande relative all'esercizio dell'attività commerciale prive di uno o più elementi prescritti dai provvedimenti indicati dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune competente a ricevere la comunicazione o la domanda</p>
<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Omettere di fornire al Comune le ulteriori informazioni inerenti all'esercizio dell'attività commerciale (riduzioni di superficie, cessazioni, variazioni di settore merceologico e delle categorie di prodotti trattati) prescritte dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune competente a ricevere la comunicazione o la domanda</p>
<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Non esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione o comunicazione relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche, come stabilito dall'articolo 19, comma 5 del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune sede dell'attività svolta</p>
<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Omettere di inoltrare, o inoltrare dopo il decorso dei previsti 180 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto di azienda o dal decesso del dante causa, la prescritta comunicazione di subingresso relativa all'attività di commercio su aree pubbliche, come stabilito dall'articolo 20, comma 2 del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune sede dell'attività svolta in mercati/Comune di residenza/sede legale per l'attività itinerante</p>

<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Omettere di inoltrare ai competenti Comuni, da parte dei subentranti in aziende titolari di concessione in mercati saltuari, o inoltrare dopo il decorso dei 60 giorni dalla comunicazione di subingresso, l'apposita comunicazione stabilita dall'articolo 20, comma 5 del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune sede dell'attività svolta in mercati/Comune di residenza/sede legale per l'attività itinerante</p>
<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Sostare, in qualità di esercenti su aree pubbliche in forma itinerante, o di agricoltori esercitanti la vendita di propri prodotti in forma itinerante, per più di 1 ora (fino al massimo di 2 ore) nello stesso punto, oppure omettere di allontanarsi, dopo la sosta, di almeno 500 mt. oppure allontanarsi, dopo la sosta, meno di 500 mt., violando l'articolo 22, comma 3, del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune sede dell'attività svolta</p>
<p>Art. 20, comma 7</p> <p>L.P. 8.5.2000 n.4</p>	<p>Esercitare su area pubblica la vendita di propri prodotti come produttore agricolo senza aver rinnovato l'attestazione annuale prescritta dall'articolo 27, comma 2, del regolamento di esecuzione L.P. 4/2000</p>	<p>Euro: da 154 a 464</p> <p>(Lire: da 300.000 a 900.000)</p> <p>p.m.r. 154,66 Euro</p>	<p>Comune sede dell'attività svolta</p>
<p>Art.75, comma 1</p> <p>L.P. 22.12.1983 n.46</p>	<p>Esercitare il commercio al dettaglio di giornali e riviste senza possedere l'autorizzazione prescritta dall'art.52 della L.P. 22.12.1983, n.46</p> <p>(Nota 12)</p>	<p>Euro: da 1.032 a 3.098</p> <p>(Lire: da 2.000.000 a 6.000.000)</p> <p>p.m.r. 1032,66 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art.75 commi 1 e 2</p> <p>L.P. 22.12.1983 n.46</p>	<p>Esercitare impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione senza possedere la concessione o l'autorizzazione prescritte dall'art.53, commi 1 o 2 della L.P. 22.12.1983, n.46</p> <p>(Nota 13)</p>	<p>Euro: da 1.032 a 3.098</p> <p>(Lire: da 2.000.000 a 6.000.000)</p> <p>p.m.r. 1032,66 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A di Trento</p>
<p>Art.75 comma 8</p> <p>L.P. 22.12.1983 n.46</p>	<p>Violare gli orari di apertura e chiusura al pubblico e/o i turni festivi degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione stabiliti ai sensi dell'articolo 56 della L.P. 22.12.1983, n.46</p> <p>(Nota 13)</p>	<p>Euro: da 77 a 232</p> <p>(Lire: da 150.000 a 450.000)</p> <p>p.m.r. 77,33 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A.di Trento</p>

<p>Art.75 comma 10</p> <p>L.P. 22.12.1983 n.46</p>	<p>Violare le disposizioni in materia di Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione stabilite dagli articoli 59, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 65 del regolamento di esecuzione della L.P. 22.12.1983, n.46</p> <p>(Nota 13)</p>	<p>Euro: da 51 a 154</p> <p>(Lire: da 100.000 a 300.000)</p> <p>p.m.r. 51,33 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione senza l'autorizzazione della C.C.I.A.A. prescritta dall'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3 ma in un punto vendita diverso da quello previsto nell'autorizzazione</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3 ma in un periodo diverso da quello previsto nell'autorizzazione</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3 ma senza praticare i ribassi indicati</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3 ma introducendo nei locali o pertinenze del punto vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione (anche se in conto deposito)</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>

<p>Art. 23, comma 1 L.P. 3.1.1983 n.3 (Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3 ma omettendo la dizione "vendita di liquidazione" e/o la motivazione per cui è stata autorizzata</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164 (Lire: da 1.000.000 a 10.000.000 p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 L.P. 3.1.1983 n.3 (Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della L.P. 3.1.1983, n.3 ma con il sistema, vietato, del pubblico incanto</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164 (Lire: da 1.000.000 a 10.000.000 p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 L.P. 3.1.1983 n.3 (Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione fuori dai periodi indicati con deliberazione della Giunta Provinciale, violando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1 della L.P. 3.1.1983, n.3</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582 (Lire: da 500.000 a 5.000.000 p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 L.P. 3.1.1983 n.3 (Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione senza aver dato comunicazione alla CCIAA almeno 15 giorni prima, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L.P. 3.1.1983, n.3</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582 (Lire: da 500.000 a 5.000.000 p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 L.P. 3.1.1983 n.3 (Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione dopo aver dato preventiva comunicazione alla CCIAA, ma iniziando la vendita stessa prima che siano decorsi i 15 giorni prescritti dall'articolo 15, comma 2 della L.P. 3.1.1983, n.3</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582 (Lire: da 500.000 a 5.000.000 p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 L.P. 3.1.1983 n.3 (Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita promozionale fuori dai periodi indicati con deliberazione della Giunta Provinciale, violando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1 della L.P. 3.1.1983, n.3</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582 (Lire: da 500.000 a 5.000.000 p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>

<p>Art. 23, comma 1 e art.17, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione con pubblicità che faccia riferimento genericamente in modo diretto o indiretto all'occasione favorevole di acquisto, senza indicare l'entità o la percentuale dello sconto o del ribasso rispetto ai normali prezzi di vendita</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 e art.17, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione o una vendita promozionale con pubblicità che faccia riferimento genericamente in modo diretto o indiretto all'occasione favorevole di acquisto, senza indicare l'entità o la percentuale dello sconto o del ribasso rispetto ai normali prezzi di vendita</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582</p> <p>(Lire: da 500.000 a 5.000.000)</p> <p>p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 e art.18, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione omettendo di indicare nelle asserzioni pubblicitarie gli estremi dell'autorizzazione della CCIAA o la durata della vendita stessa oppure presentando asserzioni pubblicitarie in modo ingannevole per il consumatore</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 e art.18, comma 1</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione o promozionale omettendo di indicare nelle asserzioni pubblicitarie gli estremi della comunicazione alla CCIAA o la durata della vendita stessa oppure presentando asserzioni pubblicitarie in modo ingannevole per il consumatore</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582</p> <p>(Lire: da 500.000 a 5.000.000)</p> <p>p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 e art.18, comma 2</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione senza indicare lo sconto o il ribasso percentuale (con l'uso del doppio cartellino) sul prezzo normale di vendita esposto al pubblico</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 e art.18, comma 2</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione o promozionale senza indicare lo sconto o il ribasso percentuale (con l'uso del doppio cartellino) sul prezzo normale di vendita esposto al pubblico</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582</p> <p>(Lire: da 500.000 a 5.000.000)</p> <p>p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>

<p>Art. 23, comma 1 e art.18, comma 3</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di liquidazione nella quale il venditore non è in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie relative alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute o relativa agli sconti o ribassi dichiarati</p>	<p>Euro: da 516 a 5.164</p> <p>(Lire: da 1.000.000 a 10.000.000)</p> <p>p.m.r. 1.032 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>
<p>Art. 23, comma 1 e art.18, comma 3</p> <p>L.P. 3.1.1983 n.3</p> <p>(Nota 14)</p>	<p>Effettuare una vendita di fine stagione o promozionale nella quale il venditore non è in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie relative alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute o relativa agli sconti o ribassi dichiarati</p>	<p>Euro: da 258 a 2.582</p> <p>(Lire: da 500.000 a 5.000.000)</p> <p>p.m.r. 516 Euro</p>	<p>Camera di Commercio I.A.A. di Trento</p>

(*) Lo schema applicativo delle sanzioni amministrative in materia di commercio, valido per il territorio della provincia di Trento, è riportato nella Circolare del Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento n.3669 di data 10 aprile 2002. Ad esso sono state apportate le rettifiche derivanti dall'applicazione del D.P.G.P. 1 luglio 2002, n.15-105/Leg., in vigore dal 28 agosto 2002, concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

(**) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni sopra indicati sono arrotondati per difetto ai sensi della vigente legislazione in materia (L.P. 31 dicembre 2001, n.11, articolo 7), mentre per i pagamenti effettuati in misura ridotta (p.m.r.) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si è tenuto conto di quanto indicato dalla Circolare n.82 prot. M/29145 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi ("...dal 1° gennaio 2002 **le sanzioni edittali**, cioè gli importi minimi e massimi previsti nelle singole norme, sono quelle che derivano dalla conversione in euro degli importi espressi in lire, e dalla successiva **eliminazione delle cifre decimali**...laddove sia ammesso il **pagamento della sanzione in misura ridotta** attraverso il versamento di una somma pari al terzo del minimo edittale, la cifra derivante da tale calcolo **conservierà i decimali**...)

Nota (1)

La violazione in questione può riferirsi alle seguenti fattispecie:

- a) aprire un esercizio commerciale di vicinato senza aver inviato o presentato la comunicazione al Comune;
- b) ampliare un esercizio commerciale di vicinato senza aver inviato o presentato la comunicazione al Comune;
- c) trasferire un esercizio commerciale di vicinato senza aver inviato o presentato la comunicazione al Comune;
- d) aprire una media o una grande struttura di vendita senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione dal Comune;
- e) ampliare una media o una grande struttura di vendita senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione dal Comune;
- f) trasferire una media o una grande struttura di vendita senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione dal Comune;
- g) esercitare l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica senza possedere l'autorizzazione richiesta ovvero, in caso di subingresso, senza avere inviato o presentato la comunicazione al comune; è considerato privo dell'autorizzazione - ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del regolamento di esecuzione della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 - anche chi, in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante (tipo b), sosta su area pubblica per un periodo di tempo complessivamente superiore a due ore nel medesimo punto senza spostare di almeno cinquecento metri sia la merce che l'eventuale mezzo mobile utilizzato;
- h) esercitare, senza aver inviato o presentato la prescritta comunicazione al Comune, l'attività commerciale attraverso una delle forme speciali di vendita disciplinate, per effetto dell'articolo 17 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4, dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (vendita al dettaglio mediante spacci interni; apparecchi automatici; per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; presso il domicilio dei consumatori e mediante illustrazione di cataloghi o forme simili di vendita e propaganda commerciale);
- i) esercitare l'attività commerciale pur essendo stati dichiarati falliti, oppure avendo riportato condanne per i reati indicati alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/1998 e senza aver ottenuto la riabilitazione, oppure essendo sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla lettera e) del d.lgs. 114/1998;
- j) esercitare l'attività commerciale nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 114/1998.

Nota (2)

La violazione può riferirsi alle seguenti fattispecie:

- a) vendere merci del settore merceologico alimentare non dichiarate nella comunicazione (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, subingresso) o non comprese nell'autorizzazione (medie e grandi strutture di vendita); in tal caso, se la vendita è effettuata anche senza il possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 114/1998, si configura l'ulteriore violazione di cui alla Nota (1), lettera i);
- b) vendere merci del settore merceologico non alimentare non dichiarate nella comunicazione (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, subingresso) o non comprese nell'autorizzazione (medie e grandi strutture di vendita).

Nota (3)

Esercita l'attività di vendita su aree pubbliche fuori del territorio previsto dall'autorizzazione:

- a) l'operatore su area pubblica che, pur in possesso dell'autorizzazione di tipo A (per esercitare l'attività commerciale mediante posteggio ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L.P. 4/2000), la utilizza **in un posteggio situato fuori del Comune che l'ha rilasciata**; non sussiste comunque violazione qualora il posteggio sia utilizzato in un mercato saltuario (fiera annuale) a seguito di assegnazione da parte del Comune nel quale si effettua il mercato;
- b) l'operatore su area pubblica che, pur in possesso dell'autorizzazione di tipo A (ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L.P. 4/2000), la utilizza in un posteggio situato nel Comune che l'ha rilasciata ma **fuori dell'area datagli in concessione dal Comune** stesso. Non sussiste comunque violazione qualora il posteggio sia utilizzato per la sostituzione di titolari di concessione temporaneamente assenti (spunta), a condizione che il posteggio venga occupato a seguito di regolare assegnazione: in caso contrario, vale a dire per l'occupazione di posteggio **senza aver avuto alcuna assegnazione di posteggi**, si configura la violazione dell'esercizio dell'attività commerciale fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (vedi articolo 33, comma 4 del regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000);
- c) l'operatore su area pubblica che, pur in possesso dell'autorizzazione di tipo A rilasciata ai sensi della normativa di altre Regioni o della Provincia Autonoma di Bolzano, la utilizza per svolgere l'attività di commercio **in forma itinerante** rispettivamente **fuori dal territorio della Regione o della Provincia nella quale si trova il Comune che l'ha rilasciata**. Non sussiste invece violazione quando si tratta di attività esercitata in forma itinerante ma con l'utilizzazione dell'autorizzazione di tipo B, anche se rilasciata da Comuni di altre Regioni o della provincia di Bolzano, oppure nei casi di attività esercitata mediante posteggio dato in concessione in un mercato saltuario da parte di un Comune della provincia di Trento dove si svolge detto mercato e nei casi di sostituzione dei titolari di posteggio temporaneamente assenti (spunta) in mercati, sia periodici che saltuari, che si effettuano in Comuni della provincia di Trento.

Nota (4)

L'articolo 14, comma 4 della L.P. 4/2000 stabilisce che "L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o al domicilio dei consumatori può essere oggetto di limitazioni e divieti per esigenze di carattere igienico-sanitario o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale". **Le predette limitazioni e divieti sono stabiliti con provvedimenti comunali e le relative violazioni devono essere puntualmente riferite a questi ultimi.**

Nota (5)

L'articolo 14, comma 5 della L.P. 4/2000 stabilisce che "Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche **negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.**

Nota (6)

I limiti di orario stabiliti per gli esercizi commerciali dall'articolo 10 della L.P. 4/2000 sono compresi in una fascia oraria che va **dalle ore 7.00 alle ore 20.00** ed entro il limite complessivo giornaliero di **11 ore**. Questi limiti si applicano nei **comuni non classificati come turistici** con deliberazioni della Giunta Provinciale (n.2562 dd. 13.10. 2000 e n.2769 dd. 25.10.2001 ed eventuali future modifiche ed integrazioni) ed inoltre nei **periodi non di maggiore afflusso turistico dei comuni classificati come turistici** (vedi deliberazioni G.P. sopra citate). Le violazioni possono pertanto riferirsi alle seguenti fattispecie:

- a) aprire al pubblico l'esercizio prima delle ore 7.00;
- b) aprire o continuare a tenere aperto al pubblico l'esercizio dopo le ore 20.00;
- c) tenere aperto l'esercizio fra le ore 7.00 e le ore 20.00 ma per un periodo complessivamente superiore, nello stesso giorno, a 11 ore.

I limiti di orario per gli esercizi commerciali previsti dall'articolo 11 della L.P. 4/2000 sono costituiti dalla fascia oraria massima compresa **fra le ore 6.00 e le ore 22.30**. Questi limiti valgono per gli esercizi dei **comuni classificati come turistici** con deliberazioni della Giunta Provinciale (n. 2562 dd. 13.10. 2000 e n. 2769 dd. 25.10.2001 ed eventuali future modifiche ed integrazioni), ma limitatamente ai **periodi di maggiore afflusso turistico** dei medesimi comuni (vedi deliberazioni G.P. sopra citate). Le violazioni possono pertanto riferirsi alle seguenti fattispecie:

- a) aprire al pubblico l'esercizio prima delle ore 6.00;
- b) aprire o continuare a tenere aperto al pubblico l'esercizio dopo le ore 22.30.

Al riguardo va tenuto presente che l'articolo 12 della L.P. 4/2000, integrato dall'articolo 35 della successiva L.P. 1/2002, esenta dal rispetto dei limiti orari alcune tipologie di attività commerciali e di esercizi specializzati, che non sono tenute pertanto al rispetto dei predetti limiti orari, ma solo del divieto di attività in orario notturno, i cui limiti sono pure stabiliti con provvedimento comunale; inoltre alcune attività commerciali possono essere autorizzate dai Comuni ad effettuare anche la vendita in orario notturno, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 della L.P. 4/2000. Nessun limite orario è stabilito per le attività escluse dall'applicazione della L.P. 4/2000 in forza dell'articolo 30, comma 2 della medesima.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della L.P. 4/2000 i Comuni determinano, sulla base degli indirizzi generali approvati dalla Giunta Provinciale (deliberazione n.3202 dd. 30.11.2001), gli **"orari di effettuazione" dell'attività di commercio su aree pubbliche**. I limiti e divieti relativi agli orari di svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica (commercio ambulante) sono pertanto stabiliti con **provvedimenti dei singoli Comuni** e le relative sanzioni amministrative devono essere riferite alla disciplina in essi contenuta. In assenza di tali provvedimenti comunali si applica, fino a quando non sarà diversamente disposto, la previgente disciplina di cui alla L.P. 46/1983 (delibera G.P. 14544 dd. 31.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni).

Nota (7)

L'obbligo di chiusura domenicale e festiva è disciplinato con provvedimenti dei singoli Comuni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1, della L.P. 4/2000 nonché della classificazione operata con deliberazioni della Giunta Provinciale (n. 2562 dd. 13.10. 2000, n. 2769 dd. 25.10.2001 ed eventuali future modifiche ed integrazioni). Sia nei Comuni non turistici che negli altri Comuni possono essere stabilite dai Comuni stessi ulteriori 4 domeniche o festività di apertura degli esercizi in aggiunta a quelle del mese di dicembre e dei periodi turistici.

Nota (8)

L'obbligo di chiusura infrasettimanale è disciplinato con provvedimenti dei singoli Comuni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 della L.P. 4/2000 (come modificato con l'articolo 35 della L.P. 1/2002, che ha soppresso l'obbligo della mezza giornata di chiusura obbligatoria dell'ultimo giorno dell'anno) e dall'articolo 11, comma 1, della L.P. 4/2000 (che prevede la deroga all'obbligo di chiusura infrasettimanale degli esercizi per i comuni ad economia turistica relativamente ai periodi di maggiore afflusso turistico).

Nota (9)

L'articolo 10, comma 3, della L.P. 4/2000 recita: "L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di **effettiva apertura e chiusura** del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione."

Nota (10)

L'articolo 8, comma 1 della L.P. 4/2000 recita: "L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio e possono essere attuati **decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione**."

Costituiscono **"forme speciali di vendita"** le attività commerciali disciplinate dall'articolo 17 della L.P. 4/2000, che a sua volta rinvia agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, i quali disciplinano rispettivamente l'attività esercitata mediante **spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione** o altri sistemi di comunicazione (es. **commercio elettronico**), presso il **domicilio dei consumatori** e mediante **illustrazione di cataloghi** o **forme simili** di vendita e propaganda commerciale.

Nota (11)

L'articolo 22 della L.P. 4/2000 recita: "In materia di vendite sottocosto e di **pubblicità dei prezzi** e di relative sanzioni resta applicabile quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114."

Il d. lgs. 114/1998 disciplina la pubblicità dei prezzi **all'articolo 14** e le relative sanzioni **all'articolo 22, comma 3** (da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000).

Nota (12)

L'articolo 32 della L.P. 4/2000 stabilisce la **cessazione di efficacia** delle disposizioni contenute nella **legge provinciale 22 dicembre 1983, n.46** e nel relativo regolamento di esecuzione, con **esclusione tuttavia** di quelle riguardanti le **rivendite di giornali e riviste**, i distributori di carburanti, i mercati all'ingrosso e i centri commerciali all'ingrosso, che rimangono in vigore fino a quando non sarà diversamente disposto con nuovi provvedimenti legislativi.

Nota (13)

L'articolo 32 della L.P. 4/2000 stabilisce la **cessazione di efficacia** delle disposizioni di cui alla **legge provinciale 22 dicembre 1983, n.46** e del relativo regolamento di esecuzione, con **esclusione tuttavia** di quelle riguardanti le **rivendite di giornali e riviste, i distributori di carburanti**, i mercati all'ingrosso e i centri commerciali all'ingrosso, che rimangono in vigore fino a quando non sarà diversamente disposto con nuovi provvedimenti legislativi.

Nota (14)

La **legge provinciale 3 gennaio 1983, n.3** è stata modificata in più parti con l'articolo 31 della L.P. 11 settembre 1998, n.10 e con l'articolo 21 della L.P. 8 maggio 2000, n.4. A seguito delle predette modifiche, l'articolo 23, comma 1 di detta legge provinciale attualmente recita. "Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente titolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per le vendite di liquidazione, da lire 500.000 a lire 5.000.000 per le vendite di fine stagione, per tutte le altre forme di vendita e per le violazioni delle norme dell'articolo 22.**"